

## ***Licenziamento e termine per l'azione giudiziale di impugnazione***

*La Corte di Cassazione , con la sentenza n. 17373 del 1 Settembre 2015 , ha stabilito che il termine di 180 giorni, come modificato dalla legge “ Fornero ”, L. 92/2012 , per impugnare il licenziamento non decorre dalla fine del periodo di 60 giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ma decorre dalla spedizione – e non dalla ricezione – dell’atto di recesso.*

.....

Con la sentenza in commento , la Corte di legittimità ha affermato che il termine per l'azione giudiziale di impugnazione del licenziamento decorre dalla spedizione dell’atto di impugnazione stragiudiziale.

### ***Il fatto***

Il caso trae origine da una sentenza con cui la Corte d’Appello, in riforma della decisione emessa dal Tribunale di primo grado , rigettava la domanda proposta da alcuni lavoratori contro la società datrice di lavoro ed intesa alla dichiarazione d’illegittimità del licenziamento loro intimato.

In particolare , la Corte riteneva che i lavoratori fossero decaduti dal potere d’impugnazione giudiziale del licenziamento, per non aver rispettato il termine di 180 giorni dall’impugnazione di cui all’art. 6 comma 1 L. 604/66 (art. 6, comma 2 della legge n. 604/66).

Questo termine decorreva, secondo la Corte, dalla data di spedizione dell’impugnazione stragiudiziale e non dalla fine del periodo di 60 giorni, concesso per questa impugnativa dal primo comma dell’art. 6 cit. E poiché l’impugnativa giudiziale, ossia il deposito del ricorso nella cancelleria del Tribunale, era avvenuto successivamente, il termine di 180 giorni era inutilmente trascorso.

I lavoratori proponevano quindi ricorso per la cassazione di tale sentenza , sostenendo la decorrenza del termine di 180 giorni dallo scadere del termine di 60 giorni oppure, in via subordinata, dal giorno dell’impugnativa stragiudiziale, ma fissando questo giorno alla ricezione, e non alla spedizione, dell’impugnativa.

### ***La decisione***

La Corte di Cassazione respingeva il ricorso.

In particolare, si legge in motivazione, la lettera della disposizione contenuta nell'art. 32, comma 1, della legge n. 183 del 2010 che commina l'inefficacia "dell'impugnazione" extragiudiziale non seguita da tempestiva azione giudiziale dimostra come dal primo dei due atti, e non dalla fine dei sessanta giorni concessi per l'impugnazione stragiudiziale, debba decorrere il termine per compiere il secondo.

L'esigenza di celerità, intesa a tutelare l'interesse del datore di lavoro alla certezza del rapporto, porta a precisare che il termine deve decorrere dalla spedizione dell'impugnazione stragiudiziale e non dalla ricezione dell'atto.

Ne conseguiva il rigetto del ricorso.

### ***In definitiva***

La sentenza sottolinea a chiare lettere qual è il termine di impugnazione del licenziamento, che appare d'uopo qui rammentare, al fine di evitare il rifiuto dell'impugnazione stessa.

Brevemente ricordiamo che a norma dell'art. 6, primo comma, della legge n. 604 del 1966, "il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta (...) con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore (...)".

Per l'impedimento di questa decadenza è sufficiente la consegna dell'atto all'ufficio pubblico che cura la spedizione (come già ha stabilito Cass. Sez. Un. 14 aprile 2010 n. 8830 e come ricordato peraltro dagli stessi giudici di legittimità nelle motivazioni della sentenza in esame) non rilevando perciò il giorno di ricezione da parte del datore di lavoro.

Prima che il secondo comma di detto art. 6 venisse novellato dall'art. 32 della legge n. 183 del 2010, una volta impedita la decadenza il potere di impugnare in via giudiziale il licenziamento veniva assoggettato, a norma dell'art. 2967 cod. civ., al termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 1442, primo comma, cod. civ.

Il legislatore però ritenne che la durata di questo termine lasciasse troppo a lungo incerta la posizione del datore di lavoro, sottoposto alla possibilità dell'ordine di reintegrazione da parte del giudice e della condanna a risarcire un danno che aumentava col trascorrere del tempo. La lunghezza di detto termine poteva così favorire una sorta di abuso della prescrizione, ossia di inerzia del lavoratore, che traesse vantaggio dalla protrazione dell'esercizio del suo potere di impugnare e di chiedere il risarcimento del danno da licenziamento illegittimo.

Intervenire così il Legislatore del 2010, che con l'art. 32, comma 1, cit. stabilì: "L'impugnazione (stragiudiziale) è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di duecentosettanta (poi portato a centottanta dall'art. 1, comma 38, della legge n. 92 del 2012) giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro".

**RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi**

**AZETA News** - Periodico d'informazione - [azetalavoro@ust.it](mailto:azetalavoro@ust.it)

**DIRETTORE RESPONSABILE** Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)